

Codice A1610B

D.D. 24 maggio 2021, n. 324

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAN RAFFAELE CIMENA (TO) - Intervento: Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via Po s.n.c. , F. 11 mapp. 217. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 324/A1610B/2021**

**DEL 24/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SAN RAFFAELE CIMENA (TO) – Intervento: Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via Po s.n.c. , F. 11 mapp. 217. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Wind Tre S.p.A. pervenuta dal S.U.A.P. del Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione

degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/189/2021A/A1600A*

*Rif. n. 22524/A1610B del 25/02/2021*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune: **SAN RAFFAELE CIMENA (TO)**  
Intervento: Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile in via Po  
s.n.c. , F. 11 mapp. 217  
Istanza: **WIND TRE S.p.A.**  
CODICE SUAP: Sportello n. 8715, Pratica 02517580920-12112020-1310

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal S.U.A.P. del Comune di San Raffaele Cimena (TO) in data 25/02/2021 con nota prot. 10801 del 25/02/2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di una nuova stazione radio base al servizio della rete di telefonia cellulare di WIND TRE S.p.a., mediante l'installazione di un nuovo palo poligonale in carpenteria metallica di altezza mt. 30 oltre a pennone porta antenne e parabole di sommità per un'altezza di mt. 4 per un totale del manufatto pari a mt. 34. Il palo sarà posizionato su plinto in cls armato di dimensioni a terra mt. 7 X mt. 7. Saranno inoltre realizzate piazzola in cls delimitata da recinzione in rete metallica ed armadi a terra per la protezione degli apparati di funzionamento dell'impianto e le opere accessorie di connessione alla rete elettrica e telefonica e una viabilità di accesso realizzata in battuto di ghiaia,

considerato altresì che tale impianto sarà collocato in un'area di pianura posta tra il fiume Po, le strade provinciali 500 e 590 già compromessa dalla presenza di edifici industriali, prossima a elementi vegetali che possono contribuire al necessario mascheramento e mitigazione dell'impianto,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

considerato che l'intervento proposto ricade nell'area contigua della fascia fluviale del Po Tratto torinese ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 - Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) (I parchi e le riserve naturali regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi-art. 18 . Aree contigue della fascia fluviale del Po Tratto torinese) del D.Lgs 42/2004, in quanto collocato in un'area antropica già compromessa da edilizia industriale e prossimo a elementi vegetali che possono contribuire al necessario mascheramento e mitigazione dell'impianto,

considerato pertanto che le opere così come proposte, se realizzate alle condizioni sottoriportate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- venga realizzato il miglior mascheramento possibile, piantumando con esemplari arborei autoctoni a medio e alto fusto a crescita veloce una superficie più ampia possibile da posizionarsi intorno al manufatto in modo da realizzare una quinta arborea fitta che crei un mascheramento efficace intorno all'impianto,

- tinteggiare il manufatto di un colore grigio adeguando la gradazione al colore dello sfondo del cielo in modo da eliminare la riflettanza dell'acciaio zincato e smaterializzare il più possibile la presenza dell'impianto dalle visuali più lontane.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza_trasmis sione S.U.A.P.</i>	02517580920-12112020-1310.001.MDA.PDF.P7M
2	<i>Istanza Wind Tre Spa</i>	02517580920-12112020-1310.004.PDF.P7M
3	<i>Relazione Paesaggistica</i>	02517580920-12112020-1310.010.PDF.P7M
4	<i>Elaborato grafico - situazione in stato di fatto</i>	02517580920-12112020-1310.002.PDF.P7M
5	<i>Elaborato grafico - situazione in progetto</i>	02517580920-12112020-1310.011.PDF.P7M

Il Funzionario Istruttore  
**Arch. Marina Bonaudo**

Il Dirigente del Settore

**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma  
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

TORINO,

Regione Piemonte  
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

E p.c.

Prot. n.                      Class.                      All.

**OGGETTO:** Risposta al foglio prot. 30996 del 17/03/2021  
**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica/Tutela archeologica  
**DESCRIZIONE:** SAN RAFFAELE CIMENA - (TO)  
Realizzazione di stazione radio base per telefonia mobile  
via Po snc - 10020  
**DATA RICHIESTA:** data di arrivo richiesta 17/03/2021  
protocollo entrata richiesta n.4680 del 2021-03-17  
**RICHIEDENTE:** WIND TRE Spa  
Privato  
**PROCEDIMENTO:** Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 e art. 90 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)  
**PROVVEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO:** Regione Piemonte  
Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio per l'intervento di cui all'oggetto;  
considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui all'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza per quanto concerne la tutela paesaggistica, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole all'intervento proposto ferme restando le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Per quanto attiene la tutela archeologica, in considerazione del fatto che il territorio comunale di San Raffaele Cimena potrebbe conservare nel sottosuolo tracce di popolamento antico, si raccomanda di prestare la massima attenzione durante i lavori di scavo per la posa della palo relativo alla stazione radio. Qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sarà necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. darne immediata segnalazione a questo Ufficio. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questa Soprintendenza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

*Luisa Papotti*

(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. Del D.Lgs. 82/2005 e smi.)

I funzionari incaricati  
arch. Manuela PRATISSOLI  
(tel. 011.5220492 – [manuela.pratissoli@beniculturali.it](mailto:manuela.pratissoli@beniculturali.it))

dott. Alessandro QUERCIA  
(tel. 011.19524457 – [alessandro.quercia@beniculturali.it](mailto:alessandro.quercia@beniculturali.it))



Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122

<http://www.sabap-to.beniculturali.it> - EMAIL: [sabap-to@beniculturali.it](mailto:sabap-to@beniculturali.it) – PEC: [mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)  
Tel.+39.011.5220411 - Fax +39.011.4361484 CF: 97792120012 - CODICEIPA: GU6670